Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 31 ottobre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(10208)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Lunedì 15 ottobre 1973, alle ore 17, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Fritz Cineas il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Haiti a Roma.

(12006)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1292.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 98 ed il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia, medicina del lavoro, medicina interna, igiene e medicina preventiva, microbiologia, nonchè l'integrazione all'art. 98 per quanto riguarda la misura delle tasse.

All'art. 98 delle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunto il seguente comma:

« Le tasse e soprattasse relative alle scuole di specializzazione sono fissate nella misura seguente:

tassa di immatricolazione	L.	25.000
tassa annuale d'iscrizione	»	65.000
soprattassa di esame	»	15.000

I contributi sono stabiliti all'inizio di ogni anno dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio di facoltà ».

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 99. — La scuola ha la durata di tre anni, ad essa possono essere ammessi laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo di trenta iscritti; gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare comprendente una prova scritta ed una prova orale.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso ed è obbligatorio altresì un periodo di internato di almeno tre mesi per ogni anno di corso. Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza dei corsi

di insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Il superamento degli esami di profitto è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo. Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato gli esami di profitto dei singoli anni, dovranno presentare una tesi scritta su un argomento di ordine endocrinologico, che sarà stabilito in base ad accordi presi con il « direttore della scuola ».

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 100. — Il piano di studi comprenderà le seguenti materie di insegnamento e d'esame:

1° *Anno*:

Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
Biochimica endocrina;
Fisiologia endocrina;
Anatomia patologica delle materie endocrine (biennale);
Semeiotica endocrina (biennale).

2° *Anno*:

Anatomia patologica delle materie endocrine (biennale);
Semeiotica endocrina (biennale);
Patologia sistematica e clinica delle malattie endocrine (biennale);
Eredopatologia endocrina.

3° *Anno*:

Patologia sistematica e clinica delle malattie endocrine (biennale);
Patologia e clinica delle malattie endocrine dell'infanzia;
Patologia e clinica delle malattie endocrine di interesse ginecologico.

Gli esami delle materie d'insegnamento biennali saranno sostenuti dai candidati al termine del rispettivo biennio.

Art. 101. — Il piano di studi comprende tre insegnamenti facoltativi dei quali almeno uno, a scelta del candidato, materia d'esame: farmacologia endocrina, chirurgia degli organi endocrini, i radionuclidi nella diagnostica e nella terapia delle materie endocrine.

Il programma di ciascun anno potrà essere integrato da conferenze, esercitazioni e seminari.

A richiesta di candidati eventuali abbreviazioni di corso (in ogni caso non superiori ad un anno) potranno essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio del direttore della scuola, particolare preparazione nel campo dell'endocrinologia e/o della patologia costituzionale con stretti riferimenti all'endocrinologia; a coloro che presentino titoli di specializzazione o di libera docenza in materie affini o in discipline fondamentali per lo studio dell'endocrinologia, quali patologia generale, anatomia patologica, biochimica, fisiologia, genetica umana; per coloro che abbiano svolto, in centri universitari od ospedalieri qualificati, documentata attività di assistente in reparti di medicina per un periodo ininterrotto di almeno tre anni dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. Ove venga concessa l'abbreviazione di corso, l'ammissione al 2° anno della scuola sarà subordinata al superamento degli esami del 1° anno di corso, che il candidato dovrà comunque sostenere.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 102. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia, complessivamente in numero massimo di 18 per i tre anni di corso.

Possono essere ammessi anche cittadini di paesi stranieri, i quali presentino titoli che, a giudizio delle autorità accademiche, siano considerati equipollenti alla laurea in medicina e chirurgia rilasciata in Italia.

Art. 103. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (1°);
Tecnologia ed igiene del lavoro (1°);
Patologia e clinica del lavoro (1°);
Psicologia del lavoro (1°).

2° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (2°);
Tecnologia ed igiene del lavoro (2°);
Patologia e clinica del lavoro (2°);
Psicologia del lavoro (2°);
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (1°);
Infortunistica e pronto soccorso (1°);
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei laboratori (1°).

3° *Anno*:

Patologia e clinica del lavoro (3°);
Tecnologia ed igiene del lavoro (3°);
Infortunistica e pronto soccorso (2°);
Medicina legale e delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori (2°);
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (2°);
Dermatologia professionale.

Art. 104. — Le materie fondamentali anzidette potranno essere integrate a giudizio della direzione della scuola con insegnamenti facoltativi scelti tra i seguenti: neurologia professionale; anatomia patologica delle malattie professionali; acustica; organizzazione dei servizi sanitari aziendali; sicurezza del lavoro; analisi dei sistemi uomo-macchina; insediamenti industriali e condizioni urbanistiche; acque reflue industriali; legislazione del lavoro, ed altri eventuali che la direzione della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse per la scuola.

Durante il corso, oltre alle lezioni relative alle materie d'insegnamento, verranno compiute esercitazioni cliniche e di laboratorio e visite ad ambienti di lavoro.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e alle visite ad ambienti di lavoro è obbligatoria. E' altresì obbligatorio un periodo di internato di almeno dieci mesi per ogni anno di corso presso l'istituto di medicina del lavoro.

Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno. Essi non potranno essere ammessi agli anni successivi se non avranno superato tutti gli esami prescritti per l'anno precedente.

Per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti, dopo aver completato gli esami del terzo anno, dovranno superare l'esame di diploma, che consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento di medicina del lavoro concordato con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 105. — La scuola di specializzazione in medicina interna ha la durata di 5 anni.

L'iscrizione alla scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti nel numero massimo, complessivo per i 5 anni di corso, di 60 (sessanta).

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento di un colloquio di cultura medica generale con una commissione composta dal direttore della scuola e da due docenti della facoltà.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili ed in base al colloquio ed ai titoli non sia possibile ricavare una graduatoria adeguata per l'ammissione preferenziale, sarà effettuato un esame scritto e orale su argomenti di medicina generale.

Sono consentite abbreviazioni di corso di un anno e, eccezionalmente, di due anni per coloro che: *a*) siano assistenti in attività stabile in istituti universitari da almeno tre anni; *b*) abbiano conseguito la libera docenza in materie internistiche o in patologia generale o in anatomia patologica; *c*) abbiano conseguito una specializzazione e pubblicato studi o ricerche in materia internistica o in patologia generale o in anatomia patologica.

In ogni caso coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione dovranno sostenere gli esami degli anni precedenti prima di quelli dell'anno al quale sono stati ammessi.

Art. 106. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia e dietologia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica; genetica medica; semeiotica dermatologica; radiologia; semeiotica oculistica; semeiotica ginecologica.

Per codesti insegnamenti viene lasciata al direttore della scuola la facoltà di inserirne uno o più nei vari anni del corso di specializzazione.

Art. 107. — Verranno inoltre tenute esercitazioni di laboratorio e di pratica clinica.

Oltre i corsi ufficiali si potranno svolgere lezioni o conferenze su temi di interesse internistico, tenuto da studiosi particolarmente competenti invitati dalla direzione della scuola.

La frequenza alle lezioni, conferenze di esercitazioni è obbligatoria; pure obbligatorio è un periodo d'internato in divisione medica di almeno 3 mesi per ogni anno in corso.

Alla fine di ogni anno accademico si terranno sessioni d'esame per coloro che hanno seguito materie annuali e per coloro che avranno completato la frequenza di materie pluriennali.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti dovranno aver superato gli esami dei 5 anni e dovranno presentare e discutere una tesi scritta su argomento di medicina generale concordato con la direzione della scuola.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 108. — La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di igiene, il cui professore di ruolo è direttore della scuola stessa. Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di trenta iscritti per i tre anni di corso. L'ammissione al primo anno è subordinata ad un esame preliminare dei candidati. Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio del direttore della scuola, una particolare preparazione nel campo dell'igiene e della medicina preventiva. La scelta dell'orientamento deve avvenire al momento dell'iscrizione al terzo anno e l'ammissione è limitata ai posti disponibili tenuto conto del merito scolastico nei primi due anni di corso.

Art. 109. — Gli insegnamenti fondamentali sono:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione ed organizzazione sanitaria.

3° *Anno*: (con orientamento di sanità pubblica)
Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamento atmosferico;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica;

(con orientamento di laboratorio)
Microbiologia applicata all'igiene;
Microscopia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia ed istologia patologica;

(con orientamento di direzione ospedaliera)
Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera;
Selezione ed istruzione professionale del personale ospedaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico;

(con orientamento di igiene e medicina scolastica)
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Al piano di studi proposto per ogni anno di corso si aggiunge obbligatoriamente un corso complementare che il candidato potrà scegliere a seconda dell'interesse tra il seguente gruppo di materie complementari:

Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologia;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Art. 110. — Gli allievi sono tenuti a frequentare, in qualità di interni, ospedali ed altri servizi sanitari secondo quanto stabilito dalla direzione della scuola.

Sono a disposizione degli interni, per la loro preparazione, i laboratori di chimica e di batteriologia e lo ambulatorio di medicina preventiva dell'istituto di igiene. Il personale a disposizione è costituito da tre assistenti e da un tecnico, oltre che dal personale dei servizi centralizzati della facoltà.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni di corso successivi, debbono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

L'esame di diploma si sostiene alla fine del terzo anno e consiste nella discussione di una tesi scritta assegnata dalla direzione della scuola.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 111. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati, in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia e veterinaria, complessivamente in numero massimo di 30 (trenta) per i tre anni di corso.

Art. 112. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Chimica microbiologica;
Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
Analisi statistica del dosaggio biologico;
Genetica dei microorganismi;
Metodi e dosaggi microbiologici.

2° *Anno*:
Immunologia;
Batteriologia speciale;
Protozoologia;
Virologia generale e tecnica virologica.

3° *Anno*:
Virologia speciale;
Microbiologia degli alimenti;
Microbiologia industriale;
Micologia.

Art. 113. — E' obbligatoria la frequenza in istituto, come la partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni.

Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno.

Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio del direttore della scuola, una precedente particolare preparazione microbiologica.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver completato gli esami dei tre anni, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su di un argomento di interesse microbiologico concordato con il « direttore della scuola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 49. — VALENTINI

LEGGE 11 ottobre 1973, n. 636.

Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i cambiavalute devono usare, per i contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori, foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti a contromatrice, madre e figlia ovvero a contromatrice, matrice, compra e vendita per i contratti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

I soggetti di cui al comma precedente che intendano fare uso di foglietti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, predisposti direttamente, debbono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero delle finanze e corrispondere la tassa dovuta mediante applicazione sui foglietti stessi di marche per contratti di borsa.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, riguardante il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di borsa per contanti su titoli e valori, si applica anche per i contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.

Art. 2.

Sui foglietti a tre ed a quattro sezioni, relativi ai contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, la sezione sinistra della marca deve essere applicata sulla contromatrice dei foglietti e quella destra sulla sezione dei foglietti da consegnarsi al cliente.

Le marche devono essere applicate sui foglietti prima di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata od in altro modo alterata, e devono essere annullate mediante la firma di almeno una delle parti contraenti o la data del contratto, parte su ciascuna marca e parte sul foglietto. La data può essere scritta a mano o apposta con timbro ovvero con perforazione.

Per l'annullamento delle marche deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Art. 3.

Le contromatrici dei foglietti concernenti i contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, nonchè la documenazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, devono essere conservate in ordine cronologico per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

Il copialettere previsto dall'articolo 17, punto III, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, è abolito.

Art. 4.

Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge è dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei valori bollati occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento della tassa dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con la applicazione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di borsa, da annullarsi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

Sostituzione del segretario del collegio compartimentale dei periti doganali di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 11 del proprio decreto 15 dicembre 1971 con il quale il dott. Luigi Imperatore, direttore di 1ª classe nelle dogane, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale di Trieste per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il dott. Luigi Imperatore è stato recentemente assegnato ad altro incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione nella carica di segretario di quel collegio;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Sirugo, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale di Trieste, è chiamato, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Trieste in sostituzione del dott. Luigi Imperatore destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1973
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 380

(12092)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

E

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Vista la deliberazione della commissione provinciale di Venezia, per la protezione delle bellezze naturali, adottata nella adunanza del 12 agosto 1964, che include nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Valle Musestre, località Cavallino, sita nel territorio comunale di Venezia;

Visto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Venezia e che avverso la predetta proposta di vincolo è stata presentata, a termini di legge, da parte del sig. Acco Umberto un'opposizione, che si dichiara respinta;

Ritenuto che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che la zona predetta, godibile da più punti di vista, riveste notevole interesse pubblico perchè rispecchia i caratteri più suggestivi dei bacini vallivi limitrofi alla laguna di Venezia, nella quale si inserisce come parte inscindibile unitamente ad altre contigue ed analoghe valli, formando un quadro naturale di singolare bellezza nello sfondo lagunare e in quello tipicamente agreste della retrostante contrada Cavallino;

Rilevato che il quadro naturale sopradescritto è contraddistinto dalle seguenti particelle catastali: « Comune di Venezia - sezione Burano - foglio n. 31 - mappali numeri 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81, confinanti con il canale Pordelio - strada vicinale Marinona Vecchia - mappali 38 e 42;

Decreta:

La zona della Valle Musestre, località Cavallino — come sopra descritta — sita nel territorio del comune di Venezia ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale del sopraluogo e conseguente seduta avuti luogo il giorno 12 agosto 1964 al Cavallino, Valle Musestre.

Ordine del giorno:

VENEZIA - CAVALLINO, VALLE MUSESTRE - Proposta vincolo panoramico (seguito applicazione art. 8).

(*Omissis*).

Il presidente e gli astanti, dopo aver reciprocamente approfondito l'argomento nei suoi minimi particolari, propongono all'unanimità di apporre il vincolo sulla « Valle Musestre ».

(*Omissis*).

La suddetta zona, proposta a vincolo, è contraddistinta dalle seguenti particelle catastali, rappresentate nell'allegata planimetria facente parte integrante del verbale stesso:

Comune di Venezia, sezione Burano, foglio n. 31, mappali numeri 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81, confinanti con il canale Pordelio - strada vicinale Marinona Vecchia - mappali 38 e 42.

(11983)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1973.

Variazione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di una marca di sigarette estere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1972, registro n. 19 Monopoli, foglio n. 50 col quale, fra l'altro, è stata iscritta nella tariffa di vendita italiana la sigaretta di marca inglese Sobranie Virginia (International Filter);

Considerato che la ditta fornitrice ha informato di aver variato la marca stessa in Sobranie of London.

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa modifica nella tariffa di vendita;

Udito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La marca di sigarette inglesi Sobranie Virginia (International Filter) iscritta nella tariffa di vendita italiana dei tabacchi esteri assume da oggi la denominazione di Sobranie of London.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1973

p. *Il Ministro*: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 385

(11921)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, dell'intero territorio comunale di Valsolda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 ottobre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Valsolda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valsolda;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico; il territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni del terreno, in parte boscoso, che si conclude nella piana che scende poi dolcemente verso il lago di Lugano formando un quadro naturale di alto interesse panoramico. L'abitato del capoluogo ed i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Valsolda ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: confine con il territorio comunale di Val di Rezzo e con la Svizzera;

est: con il territorio comunale di Porlezza e Claino con Osteno;

sud: con il territorio comunale di Ramponio Verna;

ovest: con la Svizzera:

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valsolda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altre copie della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 settembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 4 ottobre 1971, si è riunita oggi 25 ottobre 1971, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

3) VALSOLDA: vincolo su tutto il territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Valsolda già vincolato, in parte, coi decreti ministeriali 20 giugno 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1961, n. 165) e 20 dicembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1966, n. 18).

Il territorio comunale di Valsolda confina a nord col territorio comunale di Val Rezzo e con la Svizzera; ad est col territorio comunale di Porlezza e Claino con Osteno; a sud col territorio comunale di Ramponio Verna; ad ovest con la Svizzera.

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto, dopo discussione, all'unanimità dei voti, astenuto il Sindaco, delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Valsolda.

(12011)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, di zone site nel territorio del comune di Beregazzo con Figliaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 ottobre 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collinetta e zona immediatamente limitrofa, sita in comune di Beregazzo con Figliaro (Como);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico in essa compresi; per i gruppi sparsi di vecchie case che costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La collinetta, e zona immediatamente limitrofa, sita nel territorio del comune di Beregazzo con Figliaro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: la linea di confine coi seguenti mappali esclusi dal vincolo 600, 590, 588, 1842, 629 e 630; il tratto di strada consorziale detta delle Martine compreso tra i mappali 630 e 654; il mappale 654, la via S. Pietro ed i mappali 665, 666, 1356 e 667;

est: la strada provinciale Lomazzo-Bizzarone;

sud: la linea di confine rappresentata dalle seguenti strade comprese nel vincolo: via Mazzini, piazza Repubblica, e strada consorziale alla Fornace;

ovest: la linea di confine coi seguenti mappali esclusi dal vincolo: 1257, 650, 558, 1343 e 560.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Beregazzo con Figliaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 settembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 4 ottobre 1971, si è riunita oggi 25 ottobre 1971 (millenovecentosettantuno), alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) BEREGAZZO CON FIGLIARO: vincolo di una parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, propone all'approvazione della commissione l'apposizione del vincolo predetto.

La commissione udita la proposta della presidenza di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico, quella parte del territorio del comune di Beregazzo con Figliaro delimitata:

nord: la linea di confine coi seguenti mappali esclusi dal vincolo 600, 590, 588, 1842, 629 e 630; il tratto di strada consorziale detta delle Martine compreso fra i mappali 630 e 654; il mappale 654, la via S. Pietro ed i mappali 665, 666, 1356, 667;

est: la strada provinciale Lomazzo-Bizzarone;

sud: la linea di confine rappresentata dalle seguenti strade comprese nel vincolo: via Mazzini, piazza Repubblica, e strada consorziale alla Fornace;

ovest: la linea di confine coi seguenti mappali esclusi dal vincolo: 1257, 650, 558, 1343 e 560.

Ritenuto che l'anzidetta porzione di territorio comunale così come sopra delimitata rivesta importante interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico compresi nel territorio proposto per il vincolo, all'unanimità dei voti, astenuto il sindaco, delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico la porzione di territorio del comune di Beregazzo con Figliaro meglio descritta in premessa.

(*Omissis*).

(12010)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona collinare sita nel territorio del comune di Como.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare di Cardina, Bignanico, Tavernola e Sagnino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Como;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un continuo e vario quadro panoramico che forma un fondale alla città di Como con pendici molto acclive coperte da fitta vegetazione, comprendente la zona a lievi ondulazioni che si trova a nord della città e la fascia collinare boschiva che dalla Svizzera scende verso l'ultimo tratto del lago e la frazione di Tavernola a formare lo scenario verde. Tale zona è caratterizzata da ondulazioni gradevoli di terreni con notevoli episodi di ville e parchi, con gruppi di case che costituiscono insiemi aventi valore estetico e tradizionale, ove è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. La parte di territorio da tutelare è godibile dalle strade sopracitate, dal lago, dai punti di vista pubblici in essa compresi, da tutte le vie di accesso alla città di Como e al primo bacino;

Decreta:

La zona collinare di Cardina, Bignanico, Tavernola e Sagnino sita nel territorio del comune di Como ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa tra le vie provinciali per Cernobbio, Conciliazione (al di là della quale in territorio della località Folcino comprende anche i mappali 1252, 205, 204, 206, 208, 209, 212, 226, 228, 215, 203, 201, 199, 198, 498, 218, 499, 500, 1924, 2674, 3221, 196, 194, 193, 516, 517, 515, 535, 2026, 520, 521, 564, 523, 1387, 525, 527, 529, 563, 1239, 518, 3021, 3029, 3022, 3030, 455, 3023, 503, 504, 508, 502, 514, 513, 3020 compresi sez. cens. M. Olimpino foglio 2), via Pio XI, via Solari, via Riviera, via Interlegno, via Cardina, via Bellinzona, via Valeria, via Bellinzona sino a congiungersi con la predetta via provinciale per Cernobbio.

Tutte le strade sopra citate, intese come punti di vista sono comprese nel vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Como provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 settembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, si è riunita oggi 11 novembre 1970 (millenovecentosettanta) alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

10) COMO: vincolo paesistico della zona collinare di Cardina, Bignanico, Tavernola e Sagnino.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, in presenza del sindaco del comune di Como, regolarmente invitato con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, la zona collinare Cardina, Bignanico, Tavernola e Sagnino.

Il territorio comunale assoggettando a vincolo è compreso tra le vie provinciali per Cernobbio, Conciliazione (al di là della quale il territorio della località Folcino comprende anche i mappali 1252, 205, 204, 206, 208, 209, 212, 226, 228, 215, 203, 201, 199, 198, 498, 218, 499, 500, 1964, 2674, 3221, 196, 194, 193, 516, 517, 515, 535, 2026, 520, 521, 564, 523, 1387, 525, 527, 529, 563, 1239, 518, 3021, 3029, 3022, 3030, 455, 3023, 503, 504, 508, 502, 514, 513, 3020 compresi sez. cens. M. Olimpino foglio n. 2), via Pio XI, via Solari, via Riviera, via Interlegno, via Cardina, via Bellinzona, via Valeria, via Bellinzona sino a congiungersi con la predetta via provinciale per Cernobbio.

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto, all'unanimità dei voti delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, la zona di cui in premessa.

(12390)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmitalia Società farmaceutici Italia di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia di Settimo Torinese (Torino), con effetto dal 19 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia di Settimo Torinese (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12055)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del summenzionato trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti nella provincia di Avellino, già prolungata per un trimestre con decreto ministeriale 26 giugno 1973, è ulteriormente prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12054)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1973.

Determinazione del limite dei premi per operazioni a premi soggette a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premi per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti devè essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585 il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*) avanti citato i seguenti generi: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, suine ed ovine) fresche e congelate, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, nonchè i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acqua minerale e acque gassose, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1974, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premi per l'anno 1974, a norma dell'art. 54, lettera *b*) del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, sono i seguenti: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, suine ed ovine) fresche e congelate, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per i seguenti generi: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acqua minerale e acque gassose, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 9 ottobre 1973

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(12095)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1973.

Nomina del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto l'art. 12, primo comma, lettera *a*) della citata legge, relativo alla nomina del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971, con cui l'avv. Cesare Dall'Oglio è stato confermato presidente della predetta federazione;

Considerato che gli organi di amministrazione della federazione sono scaduti per decorso triennio e che il consiglio centrale è stato rinnovato in data 28 giugno 1973, mediante elezioni, a norma dell'art. 11 della legge medesima;

Vista la designazione dell'avv. Cesare Dall'Oglio a presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, effettuata dal consiglio centrale della federazione medesima nella riunione del 12 luglio 1973 e comunicata con nota n. 19022 del 16 luglio 1973 della federazione predetta;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Decreta:

L'avv. Cesare Dall'Oglio è confermato presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(12115)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1973.

Divieto dell'impiego di clorociclodienici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Ritenuta la necessità di limitare l'inquinamento ambientale e delle derrate alimentari con antiparassitari non biodegradabili ed in particolare con i clorociclodienici (aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido, clordano), in quanto:

a) accumulandosi nel terreno possono interrompere il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica, danneggiare la fissazione dell'azoto atmosferico, il ciclo ureico, i processi di nitrificazione e variare la struttura del terreno;

b) anche introdotti a basse dosi nell'organismo umano ed in quello degli animali domestici si accumulano nei tessuti fino a raggiungere e superare la soglia di tolleranza;

c) sono principi attivi capaci di provocare nell'uomo un'induzione enzimatica aspecifica che altera l'effetto di alcuni farmaci somministrati a scopo curativo ed alcuni di essi (ad es. aldrin) sono altresì capaci di mobilizzare dai depositi di grasso dell'organismo il DDT via via accumulatosi provocando un rapido aumento della concentrazione del DDT nel sangue e conseguenti fatti tossici;

d) la presenza di loro residui nei prodotti alimentari di più largo consumo (latte e derivati, carne e grassi di carne, frumento, mais, barbabietola, patata), secondo ricerche condotte sotto l'egida del Ministero della sanità, supera notevolmente la dose giornaliera tollerabile per l'uomo;

e) anche in sede interministeriale è seriamente considerata l'opportunità del totale divieto di impiego;

f) possono essere sostituiti, sebbene parzialmente, nella difesa delle piante coltivate contro gli insetti terricoli da altri prodotti del commercio, sia pure da distribuirsi ripetutamente perchè meno efficaci ma senza dubbio più accettabili da un punto di vista tossicologico ed ecologico;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1967, recante disposizioni concernenti l'impiego limitato di alcuni disinfestanti ciclodienici clorurati;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura in data 26 ottobre 1972;

Sentiti i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 23 maggio 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti clorociclodienici (aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro-epossido, clordano).

Art. 2.

E' concesso un periodo di due mesi, a livello di produzione, e di tre mesi, a livello di commercializzazione, dalla data di pubblicazione del presente decreto per lo smaltimento dei presidi sanitari autorizzati, contenenti i principi attivi di cui all'art. 1.

Art. 3.

E' abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1967, fatte salve le norme ivi contenute concernenti il principio attivo aldrin.

Roma, addì 26 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12149)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 17/1973. Integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1970 del 30 giugno 1970 con cui sono state determinate le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL dal 3° bimestre 1970 fino a tutto il 2° bimestre 1973;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 6/1973 del 26 giugno 1973 con cui è stata prorogata l'applicazione del citato provvedimento n. 13/1970 per il 3° e 4° bimestre 1973;

Considerato che le istruttorie per la determinazione delle nuove aliquote di integrazione tariffaria non sono state ancora completate;

Ritenuto necessario non sospendere le integrazioni tariffarie alle imprese stesse, onde non compromettere il servizio elettrico dalle stesse svolto;

Ritenuto che pur trattandosi di provvedimento provvisorio e quindi implicita la sua sostituzione col provvedimento definitivo è opportuno prevedere il conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

L'applicazione del provvedimento n. 13/1970 del 30 giugno 1970 è prorogata ulteriormente per il 5° e 6° bimestre 1973.

Le differenze tra le integrazioni tariffarie che verranno stabilite e quelle corrisposte in applicazione del presente provvedimento, saranno conguagliate.

Roma, addì 30 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(12210)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 maggio 1972, concernente « Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Montalcino », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1973, l'allegato verbale della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena, in data 18 maggio 1971, deve intendersi sostituito dal seguente·

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena.

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 14 del mese di novembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno;

(*Omissis*).

2) MONTALCINO: Proposta di vincolo della zona circostante l'Abbazia di S. Antimo.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, a maggioranza (contrario il sindaco), propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

A nord del podere Poderina a quota 377, una spezzata verso nord-ovest sino ad una delle vette del poggio Castellare a quota 480. Da tale vetta ancora una spezzata verso sud-ovest fino alla vetta del poggio d'Arna a quota 530. Dalla vetta del poggio d'Arna una spezzata verso sud-est fino al podere Feraiole a quota 284.

Da tale podere una spezzata nord-est, fino ad incontrare la strada carreggiabile, che dall'incrocio delle strade Castelnuovo dell'Abate-Montalcino e Castelnuovo dell'Abate-stazione del monte Amiata, scende verso sud ad incontrare il fosso delle Vigne, a m. 200 dalla strada Castelnuovo dell'Abate-stazione del monte Amiata.

Proseguendo poi per una linea parallela a quest'ultima ed equidistante m. 200, si perviene alla strada carrareccia pod. S. Giuseppe-Castello di Velona. Segue poi tale strada verso sud-ovest fino ad intersecare la curva di livello 275. Si prosegue poi per tale curva, circoscrivendo il Castello di Velona fino ad arrivare alla strada Castelnuovo dell'Abate-stazione del monte Amiata. Si prosegue poi verso nord-ovest su detta strada fino ad incontrare la spezzata congiungendo il podere La Pieve ed il podere Poggio di Sotto.

Proseguendo poi per tale spezzata, si perviene al podere suddetto. Di qui si prosegue per la strada carrareccia che congiunge il podere Poggio di Sotto con il podere La Fornace. Proseguendo poi per tale strada verso nord-est sino ad incontrare la strada carrareccia per il podere Poderina. Da tale bivio una spezzata fino al podere Poderina a quota 377.

(*Omissis*).

(12127)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1973, registro n. 30, foglio n. 5, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 28 dicembre 1968, dalla prof.ssa Allegro Rachele contro la decisione della commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Caserta, che rigettava il ricorso gerarchico avverso alcuni giudizi espressi nelle note di qualifica per l'anno scolastico 1966-67 dal preside della scuola media « G. Pascoli » di Aversa.

(12158)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 307, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 gennaio 1969 dalla prof.ssa Scullari Concetta avverso la decisione della commissione ricorsi di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro.

(12159)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1973, registro n. 69, foglio n. 153, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, prodotto dai proff. Moretti Antonio e Nardello Antonio, avverso gli atti di esclusione dal concorso a cattedre di fisica e laboratorio, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1969.

(12044)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 138, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Ada Fortugno, insegnante non di ruolo, avverso la decisione del provveditore agli studi di Cosenza 20 marzo 1970, n. 26741, reiettiva del gravame gerarchico dalla stessa insegnante prodotto avverso la qualifica di « valente » attribuitale dal preside dell'istituto tecnico commerciale « Pizzini » di Paola, per l'anno scolastico 1968-69.

(12045)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 24 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 ottobre 1973

(12096)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2556 Mod. 25-A. — Data: 16 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Ardovino Maria Raffaella, nata a S. Cipriano Picentino (Salerno) il 16 ottobre 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 ottobre 1973

(11961)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 26 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	568,50	568,50	567,90	568,50	565,12	568,45	568,40	568,50	568,50	568,50
Dollaro canadese	571,80	571,80	571 —	571,80	560,75	571,80	571,75	571,80	571,80	571,80
Franco svizzero	186,06	186,06	186,50	186,06	187,10	186,05	186 —	186,06	186,06	186,05
Corona danese	100,51	100,51	100,60	100,51	99,25	100,50	100,70	100,51	100,51	100,50
Corona norvegese	103,50	103,50	103,80	103,50	102,80	103,50	103,65	103,50	103,50	103,50
Corona svedese	136,10	136,10	136,60	136,10	131,25	136,10	136,20	136,10	136,10	136,10
Fiorino olandese	227,35	227,35	228,40	227,35	224,50	227,30	227,30	227,35	227,35	227,35
Franco belga	15,565	15,565	15,59	15,565	15,28	15,55	15,57	15,565	15,56	15,56
Franco francese	134,69	134,69	135,20	134,69	132,50	134,68	134,70	134,69	134,69	134,68
Lira sterlina	1383,55	1383,55	1384,10	1383,55	1363 —	1383,50	1383,30	1383,55	1383,55	1383,55
Marco germanico	234,10	234,10	234 —	234,10	233,75	234,15	234,10	234,10	234,10	234,10
Scellino austriaco	31,895	31,895	31,98	31,895	31,50	31,85	31,96	31,895	31,89	31,88
Escudo portoghese	24,6625	24,6625	24,65	24,6625	24,15	24,67	24,65	24,6625	24,66	24,67
Peseta spagnola	9,955	9,955	9,997	9,955	9,90	9,95	9,9625	9,955	9,95	9,95
Yen giapponese	2,134	2,134	2,15	2,134	2,12	2,13	2,1350	2,134	2,13	2,12

Media dei titoli del 26 ottobre 1973

Titolo		
Rendita 5 % 1935		107 —
Redimibile 3,50 % 1934		98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)		98,55
» 5 % (Ricostruzione)		94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)		99,20
» 5 % (Città di Trieste)		99,05
» 5 % (Beni esteri)		94,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	93 —
» 5,50 % » »	1968-83	92,40
» 5,50 % » »	1969-84	95,125
» 6 % » »	1970-85	98,875
» 6 % » »	1971-86	98,675
» 6 % » »	1972-87	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 %	1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976		100,75
» » » 5 % 1977		99,925
» » » 5,50 % 1977		100,45
» » » 5,50 % 1978		99,90
» » » 5,50 % 1979		99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)		99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)		97,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.		96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)		95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)		94,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)		99,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)		99,25
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)		98,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	568,45
Dollaro canadese	571,775
Franco svizzero	186,03
Corona danese	100,605
Corona norvegese	136,325
Corona svedese	136,15
Fiorino olandese	227,325
Franco belga	15,567
Franco francese	134,695
Lira sterlina	1383,425
Marco germanico	234,10
Scellino austriaco	31,927
Escudo portoghese	24,656
Peseta spagnola	9,959
Yen giapponese	2,134

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 15 maggio 1973 al 31 maggio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenia, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1124/73, n. 1138/73, n. 1221/73, n. 1236/73, n. 1244/73, n. 1300/73, n. 1375/73 e n. 1404/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 15-5-1973 al 17-5-1973	dal 18-5-1973 al 23-5-1973	dal 24-5-1973 al 25-5-1973	dal 26-5-1973 al 31-5-1973	dal 15-5-1973 al 17-5-1973	dal 18-5-1973 al 23-5-1973	dal 24-5-1973 al 25-5-1973	dal 26-5-1973 al 31-5-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	421,88(1)	421,88(1)	421.88(1)	421,88(1)	346,88(1)	346,88(1)	346,88(1)	346,88(1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	3.642,50	3.361,25	3.361,25	3.361,25	3.330,00	3.048,75	3.048,75	3.048,75
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.349,38	4.349,38	4.349,38	4.349,38
	11.01-915	II. altra	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.464,38	2.464,38	2.464,38	2.464,38
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.426,25	2.426,25	2.426,25	2.426,25
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. Semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	5.528,13	5.528,13	6.090,63	5.528,13	5.215,63	5.215,63	5.778,13	5.215,63
	11.02-070	III. di orzo	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
	11.02-090	IV. di avena	3.642,50	3.361,25	3.361,25	3.361,25	3.330,00	3.048,75	3.048,75	3.048,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 15-5-1973 al 17-5-1973	dal 18-5-1973 al 23-5-1973	dal 24-5-1973 al 25-5-1973	dal 26-5-1973 al 31-5-1973	dal 15-5-1973 al 17-5-1973	dal 18-5-1973 al 23-5-1973	dal 24-5-1973 al 25-5-1973	dal 26-5-1973 al 31-5-1973
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	347,50	347,50	347,50	347,50	35,00	35,00	35,00	35,00
	11.02-114	2. altri	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.349,38	4.349,38	4.349,38	4.349,38
	11.02-117	b. altri	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.464,38	2.464,38	2.464,38	2.464,38
	11.02-130	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25
	11.02-193	IX. di sorgo	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.426,25	2.426,25	2.426,25	2.426,25
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	3.907,50	3.907,50	3.907,50	3.907,50	3.751,25	3.751,25	3.751,25	3.751,25
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	2.043,13	1.883,75	1.883,75	1.883,75	1.886,88	1.727,50	1.727,50	1.727,50
	11.02-250	bb. altra	3.486,25	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.330,00	3.048,75	3.048,75	3.048,75
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	4.001,25	4.001,25	4.001,25	4.001,25	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	3.907,50	3.907,50	3.907,50	3.907,50	3.751,25	3.751,25	3.751,25	3.751,25
	11.02-330	2. di avena	3.486,25	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.330,00	3.048,75	3.048,75	3.048,75
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	4.001,25	4.001,25	4.001,25	4.001,25	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	4.096,25	4.096,25	4.096,25	4.096,25	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
	11.02-402	b. di segala	4.010,00	4.010,00	4.425,63	4.010,00	3.853,75	3.853,75	4.269,38	3.853,75
	11.02-403	c. di granturco	4.022,50	4.022,50	4.022,50	4.022,50	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.866,25
	11.02-404	d. di sorgo	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.806,25	3.806,25	3.806,25	3.806,25
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	4.896,25	4.896,25	4.896,25	4.896,25	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
	11.02-515	II. di segala	4.792,50	4.792,50	5.292,50	4.792,50	4.636,25	4.636,25	5.136,25	4.636,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 15-5-1973 al 17-5-1973	dal 18-5-1973 al 23-5-1973	dal 24-5-1973 al 25-5-1973	dal 26-5-1973 al 31-5-1973	dal 15-5-1973 al 17-5-1973	dal 18-5-1973 al 23-5-1973	dal 24-5-1973 al 25-5-1973	dal 26-5-1973 al 31-5-1973
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	6.173,75	6.173,75	6.173,75	6.173,75	5.861,25	5.861,25	5.861,25	5.861,25
	11.02-571	IV. di avena	3.116,25	2.866,25	2.866,25	2.866,25	2.960,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	11.02-572	V. di granturco	4.022,50	4.022,50	4.022,50	4.022,50	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.866,25
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	4.001,25	4.001,25	4.001,25	4.001,25	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
	11.02-575	VIII. di sorgo	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.806,25	3.806,25	3.806,25	3.806,25
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	3.178,13	3.178,13	3.178,13	3.178,13	3.021,88	3.021,88	3.021,88	3.021,88
	11.02-625	II. di segala	2.952,50	2.952,50	3.430,63	3.111,88	2.796,25	2.796,25	3.274,38	2.955,63
	11.02-640	III. di orzo	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25
	11.02-660	IV. di avena	2.043,13	1.883,75	1.883,75	1.883,75	1.886,88	1.727,50	1.727,50	1.727,50
	11.02-681	V. di granturco	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.620,63	2.464,38	2.464,38	2.464,38	2.464,38
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.426,25	2.426,25	2.426,25	2.426,25
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.391,25	2.391,25	2.391,25	2.391,25
	11.02-730	2. di avena	2.043,13	1.883,75	1.883,75	1.883,75	1.886,88	1.727,50	1.727,50	1.727,50
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	5.001,25	5.001,25	5.001,25	5.001,25	4.688,75	4.688,75	4.688,75	4.688,75
	11.02-840	2. di avena	4.012,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.387,50	3.387,50	3.387,50
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	4.638,13	4.638,13	4.638,13	4.638,13	4.325,63	4.325,63	4.325,63	4.325,63
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.332,50	5.332,50	5.332,50	5.332,50
	11.02-865	b. di segala	5.528,13	5.528,13	6.090,63	5.528,13	5.215,63	5.215,63	5.778,13	5.215,63
	11.02-891	c. di granturco	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.349,38	4.349,38	4.349,38	4.349,38
	11.02-892	d. di sorgo	4.594,38	4.594,38	4.594,38	4.594,38	4.281,88	4.281,88	4.281,88	4.281,88
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 15-5-1973 al 17-5-1973	Paesi terzi dal 18-5-1973 al 23-5-1973	Paesi terzi dal 24-5-1973 al 25-5-1973	Paesi terzi dal 26-5-1973 al 31-5-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 15-5-1973 al 17-5-1973	SAMA... dal 18-5-1973 al 23-5-1973	SAMA... dal 24-5-1973 al 25-5-1973	SAMA... dal 26-5-1973 al 31-5-1973
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.332,50	5.332,50	5.332,50	5.332,50
	11.02-941	II. di segala	5.528,13	5.528,13	6.090,63	5.528,13	5.215,63	5.215,63	5.778,13	5.215,63
	11.02-942	III. di orzo	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
	11.02-943	IV. di avena	3.642,50	3.361,25	3.361,25	3.361,25	3.330,00	3.048,75	3.048,75	3.048,75
	11.02-944	V. di granturco	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.661,88	4.349,38	4.349,38	4.349,38	4.349,38
	11.02-945	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.607,50	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25
	11.02-948	IX. di sorgo	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.582,50	2.426,25	2.426,25	2.426,25	2.426,25
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	2.534,38	2.534,38	2.534,38	2.534,38	2.221,88	2.221,88	2.221,88	2.221,88
	11.02-980	II. altri	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.812,50	1.812,50	1.812,50	1.812,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca. d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	578,13	578,13	578,13	578,13	309,38	309,38	309,38	309,38
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.093,75	1.093,75	1.093,75	1.093,75	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	4.952,50	4.952,50	4.952,50	4.952,50	3.777,50	3.777,50	3.777,50	3.777,50
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	5.835,63	5.835,63	5.835,63	5.835,63	5.273,13	5.273,13	5.273,13	5.273,13
	11.07-105	b. altro	4.502,50	4.502,50	4.502,50	4.502,50	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	4.735,63	4.735,63	4.735,63	4.735,63	4.173,13	4.173,13	4.173,13	4.173,13
	11.07-305	b. non nominato	3.680,63	3.680,63	3.680,63	3.680,63	3.118,13	3.118,13	3.118,13	3.118,13
	11.07-600	B. torrefatto	4.196,25	4.196,25	4.196,25	4.196,25	3.633,75	3.633,75	3.633,75	3.633,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.093,75	1.093,75	1.093,75	1.093,75	31,25	31,25	31,25	31,25
	11.08-200	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 15-5-1973 al 17-5-1973	dal 18-5-1973 al 23-5-1973	dal 24-5-1973 al 25-5-1973	dal 26-5-1973 al 31-5-1973	dal 15-5-1973 al 17-5-1973	dal 18-5-1973 al 23-5-1973	dal 24-5-1973 al 25-5-1973	dal 26-5-1973 al 31-5-1973
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. **amido di frumento**	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. **fecola di patate**	1.093,75	1.093,75	1.093,75	1.093,75	31,25	31,25	31,25	31,25
	11.08-500	V. **altri**	1.093,75	1.093,75	1.093,75	1.093,75	15,63	15,63	15,63	15,63
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato **secco**	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. **altro**	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; **sciroppi; succedanei del** miele, **anche misti con miele** natu- rale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo **di glucosio:**								
		I. **contenenti, in peso, allo sta- to secco, 99% o più di pro- dotto puro:**								
	17.02-231	**a. glucosio in polvere cristal- lina bianca, anche agglo-** merata	5.040,63	5.040,63	5.040,63	5.040,63	40,63	40,63	40,63	40,63
	17.02-235	**b. altri**	3.468,75	3.468,75	3.468,75	3.468,75	31,25	31,25	31,25	31,25
		II. **altri:**								
	17.02-281	**a. glucosio in polvere cristal- lina bianca, anche agglo-** merata	5.040,63	5.040,63	5.040,63	5.040,63	40,63	40,63	40,63	40,63
	17.02-285	b. **non nominati**	3.468,75	3.468,75	3.468,75	3.468,75	31,25	31,25	31,25	31,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e **melassi, aromatiz- zati o coloriti (compreso lo zucchero** vanigliato, alla **vaniglia o alla vani- glina), esclusi i succhi di frutta addi-** zionati **di zuccheri in qualsiasi pro- porzione:**								
		B. glucosio e **sciroppo di glucosio:**								
	17.05-401	I. **glucosio in polvere cristalli- na bianca, anche agglome-** rata	5.040,63	5.040,63	5.040,63	5.040,63	40,63	40,63	40,63	40,63
	17.05-405	II. altri	3.468,75	3.468,75	3.468,75	3.468,75	31,25	31,25	31,25	31,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi, dal 15-5-1973 al 17-5-1973	Paesi terzi, dal 18-5-1973 al 23-5-1973	Paesi terzi, dal 24-5-1973 al 25-5-1973	Paesi terzi, dal 26-5-1973 al 31-5-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dal 15-5-1973 al 17-5-1973	SAMA…, dal 18-5-1973 al 23-5-1973	SAMA…, dal 24-5-1973 al 25-5-1973	SAMA…, dal 26-5-1973 al 31-5-1973
23 02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	1.235,63	1.235,63	1.235,63	1.235,63	1.235,63	1.235,63	1.235,63	1.235,63
	23.02-117	2. non nominati	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50
	23.02-135	b. altri	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25
23 03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso .	9.413,75	9.413,75	9.413,75	9.413,75	38,75	38,75	38,75	38,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(12059)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio delle prove scritte del concorso a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 18 settembre 1973, previste nei giorni 7 e 8 novembre 1973, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma sono rinviate.

Le predette prove scritte si terranno, nello stesso luogo ed ora, nei giorni 15 e 16 marzo 1974.

(12139)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 17 del 15 settembre 1973, pubblicato il 24 ottobre 1973, è stata inserita la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1972.

(12207)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1963, 14 marzo 1963 e 15 maggio 1963 di ripartizione dei posti tra i musei e gli orti botanici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1971, in corso di registrazione, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso a due posti di vice conservatore presso il museo di zoologia dell'Università di Torino e considerato che è stato nominato un solo vincitore;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971, in corso di registrazione, con il quale al dott. Licio Narciso Giannelli, conservatore presso il museo di paleontologia dell'Università di Pisa, è stata conferita, in seguito a concorso, la nomina ad assistente ordinario alla cattedra di paleontologia (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) presso l'Università di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1972, in corso di registrazione, con i quali sono stati approvati gli atti dei concorsi relativi ai musei di mineralogia delle Università di Roma e Pisa e al museo di geologia e paleontologia dell'Università di Torino, che sono andati deserti;

Considerato che il concorso ad un posto di conservatore presso il museo di paleontologia dell'Università di Modena è andato deserto per mancanza di concorrenti;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1961, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a conservatore in prova, nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari, presso i seguenti musei:

Università di Modena: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Università di Pisa: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Università di Pisa: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Università di Roma: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Università di Torino: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di geologia e paleontologia;

Università di Torino: concorso ad un posto di conservatore presso il museo di zoologia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato 2 del presente bando.

Gli aspiranti non debbono avere superato l'età di 40 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite previste dalle norme in vigore.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione a ciascuno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, redatta su carta legale da L. 500 in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo — con il relativo numero di codice di avviamento postale — al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà l'invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Le commissioni esaminatrici saranno nominate e composte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317. Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Prove d'esame e votazione

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi universitarie cui si riferiscono i posti messi a concorso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* e consisteranno in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il museo cui appartiene il posto messo a concorso secondo i programmi indicati nell'allegato 2 ed in un colloquio sulle stesse discipline oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti, dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei - Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nuneri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 500 dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Dei risultati dei concorsi verrà data notizia nel « Bollettino Ufficiale », parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1972

p. *Il Ministro*: ROSATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1973
Registro n. 58, *foglio n.* 87

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il residente in (provincia di .) via . n. cap (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso dell'Università di (2), nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito in data presso l'Università di .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso .;

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: ., cap

Data

Firma
(Autenticazione della firma)

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.
(2) Indicare uno solo dei concorsi elencati nell'art. 1 del presente bando.
(3) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 2

TITOLI DI STUDIO DI AMMISSIONE E PROGRAMMI DELLE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI PER CONSERVATORI DEI MUSEI DELLE SCIENZE.

MODENA MUSEO DI PALEONTOLOGIA

Lauree ammesse: scienze naturali, scienze geologiche, scienze biologiche.

Prove scritte

1) Attraverso la disamina di alcuni casi particolari il candidato deve dimostrare la conoscenza sicura del codice internazionale di nomenclatura zoologica e dei criteri attuali di sistematica paleontologica.

2) Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dei phila fondamentali per la paleontologia e della loro importanza stratigrafica e paleobiogeografica.

3) Criteri di ordinamento nel duplice compito, didattico-divulgativo e scientifico, di un museo paleontologico.

PISA MUSEO DI MINERALOGIA

Lauree ammesse: scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Su un argomento mineralogico generale.

2) Su argomento di mineralogia speciale con particolare riguardo ai criteri di classificazione dei minerali.

3) Sulle metodologie goniometriche, chimiche, ottiche e diffrattometriche per il riconoscimento diagnostico dei minerali.

PISA MUSEO DI PALEONTOLOGIA

Lauree ammesse: scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Paleontologia generale: definizione di fossile; processi di fossilizzazione e condizioni favorevoli alla fossilizzazione e alla conservazione; principi fondamentali di sistematica; evoluzione (prove e teorie evolutive); criteri per la determinazione cronologica; criteri fondamentali per le ricostruzioni paleogeografiche.

2) Paleontologia sistematica: caratteri essenziali dei seguenti gruppi di invertebrati: foraminiferi, celenterati, artropodi, brachiopodi, molluschi, echinodermi, stomocordati; nozioni generali sull'organizzazione dei vertebrati.

3) Tecniche di raccolta e preparazione dei fossili, esecuzione di calchi.

ROMA MUSEO DI MINERALOGIA

Lauree ammesse: scienze naturali, scienze geologiche.

Prove scritte

1) Proiezione steografica e proiezione gnomonica il colore dei minerali processi di alterazione all'aperto ed in luoghi chiusi.

2) Nomenclatura dei minerali classificazione teorica dei minerali secondo il criterio chimico spettri di diffrazione di raggi X con metodo delle polveri, sua indicizzazione e utilizzazione per il riconoscimento di una specie mineralogica. Fluorescenza a raggi X come mezzo d'ausilio per il riconoscimento dei minerali.

3) Riconoscimento dei minerali in base alle proprietà fisiche (durezza, sfaldatura, peso specifico e colore) classificazione delle rocce e loro riconoscimento macro-microspico.

TORINO MUSEO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA

Lauree ammesse: scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Sistematica patrografica e paleontologica e principi che la regolano.

2) Geologia generale.

3) Stratigrafia e tettonica.

TORINO MUSEO DI ZOOLOGIA

Lauree ammesse: scienze biologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Riconoscimento di vertebrati ed invertebrati.

2) Preparazione di sezioni istologiche ed osservazioni dei preparati al microscopio, tecniche di culture in vitro e radioisotopi.

3) Cenni di classificazione, cenni di ecologia e zoogeografia.

(12078)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Le prove scritte del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 256, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Cagliari nei giorni 10 e 11 dicembre 1973, con inizio alle ore 8, presso l'istituto magistrale « Eleonora d'Arborea », con la seguente sistemazione dei candidati:

Candidati dalla lettera *A* alla lettera *M* con ingresso in via Amat n. 7.

Candidati dalla lettera *N* alla lettera *Z* con ingresso in via Carboni Boj n. 3.

(12150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 72/2110/1 del 7 ottobre 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1970;

Considerato che, ai fini di un sollecito espletamento del concorso di che trattasi, occorre provvedere alla sostituzione del segretario e di un componente della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

Il dott. Antonio Balestrino, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Potenza, ed il prof. Raffaele De Blasi, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina, sono nominati rispettivamente segretario e componente della commissione giudicatrice in premessa specificata in sostituzione del dott. Liborio Falanga e del prof. Bruno Angelillo.

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 18 ottobre 1973

Il medico provinciale: FREZZA

(12125)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1167 del 1° marzo 1973, con cui veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'assessore alla sanità della regione Puglia, della prefettura di Foggia, dell'ordine provinciale dei medici di Foggia, e delle amministrazioni comunali interessate;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la legge 8 marzo 1963, n. 220, la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Losito dott. Riccardo, funzionario della regione Puglia.

Componenti:

Clericò dott. Nicola, medico provinciale;

Ciccarelli dott. Antonio, vice prefetto ispettore della prefettura di Foggia;

Grosso prof. Enea, docente di igiene dell'Università di Bari;

Malaguzzi prof. Claudio, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Bari;

Mele dott. Silvio, ufficiale sanitario di S. Agata di Puglia.

Segretario:

Franchini dott. Maria, direttore di sezione.

Le prove di esame si svolgeranno in Bari non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà anche pubblicato sul Foglio annunzi legali, per otto giorni all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 8 ottobre 1973

Il medico provinciale: CRUPI

(12111)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.